

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (AREE INTERNE). APPROVAZIONE.

L’anno **Duemiladiciotto** questo giorno **ventitre’** del mese di **novembre** alle ore **13.40** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

ROCCHETTA	IVANO	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
PAPAMARENGHI	JONATHAN	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO
------------------	--------------	----------------------------

L’ **Assessore** dell’Unione **sig. Ivano Rocchetta**, vista la temporanea assenza del Segretario, provvede alla redazione del presente verbale;

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- in particolare, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";
- che la SNAI fissa quale prerequisito per accedere alla possibilità di gestire le risorse economiche destinate agli investimenti, la dimostrazione, da parte di ogni area-progetto, di una comprovata capacità di collaborazione interistituzionale tra i Comuni e Unioni ricompresi in essa e che tale collaborazione interistituzionale si sostanzia nella realizzazione di attività per il cui svolgimento è necessario formalizzare le relative obbligazioni mediante convenzione, ai sensi dell'art.30 del d.lgs 267/2000;
- il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la gestione associata, a mezzo Convenzione definita ai sensi dell'articolo 30 della D. Lgs. 267/2000 (Tuel), di

almeno due funzioni fra quelle indicate dall'articolo 19, comma, del D.L 95/2012 convertito dalla legge 135/2012;

- l'Unione dei Comuni Alta Val Nure, L'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda, L'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e il Comune di Bardi hanno siglato in data 19.01.2017 il protocollo d'intesa che prevede la realizzazione del coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione della SNAI, tra le amministrazioni locali interessate dall'area interna "Appennino piacentino-parmense" così come perimetrata dalla Regione Emilia-Romagna;

- attraverso il preliminare di Strategia le amministrazioni locali interessate hanno definito tra le funzioni da associare a livello di Area Interna "Appennino piacentino-parmense" la Protezione Civile;

- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;

- è stato approvato il nuovo Codice della Protezione Civile con il Decreto Legislativo n. 1/2018 che riporta l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. A livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

- la protezione civile è un sistema di coordinamento tra attori, enti e istituzioni che mettono insieme le proprie competenze, funzioni e forze per far fronte a situazioni di emergenza territoriale che mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. Riunisce istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato;

- il territorio dell'Appennino Piacentino e Parmense presenta un quadro di rischi e di vulnerabilità ambientali tipico delle aree appenniniche. In quest'area, anche in considerazione di recenti eventi calamitosi emerge la difficoltà di organizzare una struttura di protezione civile efficace proprio per la dimensione vasta del territorio e per la notevole dispersione della popolazione in micro nuclei abitati. In un contesto scarsamente popolato come quello dell'Appennino Piacentino e Parmense appare chiara l'esigenza di coordinare e mettere insieme le forze presenti sul territorio per rispondere in maniera tempestiva a possibili situazioni emergenziali;

Tutto ciò premesso,

VISTO lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti contraenti;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e dato atto che non occorre il parere del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

AD unanimità di voti resi validamente nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI approvare, per le ragioni esposte in premessa lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di Protezione Civile il cui testo viene allegato alla presente delibera e forma parte integrante e sostanziale;
- 2) DI dare mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione di cui al prec. punto 1);
- 3) SUCCESSIVAMENTE, con votazione separata ed all'unanimità di voti validamente resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (AREE INTERNE). APPROVAZIONE.**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
MARISA PALLASTRELLI

12 novembre 2018

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI~~

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione
N. 27 del 23.11.2018**

**IL PRESIDENTE
Sig PAMAMARENGHI JONATHAN**

**IL SEGRETARIO F.F. DELL'UNIONE
SIG. ROCCHETTA IVANO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E

(artt. 124 del D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **24.11.2018**

Addi **24.11.2018**

.....

P. Il Segretario Unione
- assente -
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)

Addi **24.11.2018**

Il Segretario F.F. dell'Unione
- sig Rocchetta Ivano

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE**

L'anno duemiladiciotto, il giorno () del mese di _____, in _____ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

1. l'Unione dei Comuni Alta Val Nure, in persona del presidente sig. PAOLO NEGRI, domiciliato per la sua carica in Bettola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera della Giunta n , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il presente protocollo d'intesa;
2. l'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda, in persona del presidente sig. JONATHAN PAPAMARENGHI domiciliato per la sua carica in Castell'Arquato, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera
3. l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, in persona del presidente MARIA CRISTINA CARDINALI domiciliata per la sua carica in Borgo Val di Taro, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera
4. il Comune di Bardi, in persona del Sindaco sig.ra VALENTINA PONTREMOLI, domiciliata per la sua carica in Bardi, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera d.....;

PREMESSO CHE

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- in particolare, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";

- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";
- che la SNAI fissa quale prerequisito per accedere alla possibilità di gestire le risorse economiche destinate agli investimenti, la dimostrazione, da parte di ogni area-progetto, di una comprovata capacità di collaborazione interistituzionale tra i Comuni e Unioni ricompresi in essa e che tale collaborazione interistituzionale si sostanzia nella realizzazione di attività per il cui svolgimento è necessario formalizzare le relative obbligazioni mediante convenzione, ai sensi dell'art.30 del d.lgs 267/2000;
- il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la gestione associata, a mezzo Convenzione definita ai sensi dell'articolo 30 della D. Lgs. 267/2000 (Tuel), di almeno due funzioni fra quelle indicate dall'articolo 19, comma, del D.L 95/2012 convertito dalla legge 135/2012;
- l'Unione dei Comuni Alta Val Nure, L'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda, L'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e il Comune di Bardi hanno siglato in data 19/01/2017 il protocollo d'intesa che prevede la realizzazione del coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione della SNAI, tra le amministrazioni locali interessate dall'area interna "Appennino piacentino-parmense" così come perimetrata dalla Regione Emilia-Romagna;
- attraverso il preliminare di Strategia le amministrazioni locali interessate hanno definito tra le funzioni da associare a livello di Area Interna "Appennino piacentino-parmense" la Protezione Civile;
- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;

CONSIDERATO CHE:

- è stato approvato il nuovo Codice della Protezione Civile con il Decreto Legislativo n. 1/2018 che riporta l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. A livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

- la protezione civile è un sistema di coordinamento tra attori, enti e istituzioni che mettono insieme le proprie competenze, funzioni e forze per far fronte a situazioni di emergenza territoriale che mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. Riunisce istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato;

- il territorio dell'Appennino Piacentino e Parmense presenta un quadro di rischi e di vulnerabilità ambientali tipico delle aree appenniniche. In quest'area, anche in considerazione di recenti eventi calamitosi emerge la difficoltà di organizzare una struttura di protezione civile efficace proprio per la dimensione vasta del territorio e per la notevole dispersione della popolazione in micro nuclei abitati. In un contesto scarsamente popolato come quello dell'Appennino Piacentino e Parmense appare chiara l'esigenza di coordinare e mettere insieme le forze presenti sul territorio per rispondere in maniera tempestiva a possibili situazioni emergenziali;

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Consenso

Le Unioni ed i Comuni sopra citati, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le *“attività di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi”* di competenza comunale e a livello di singola Unione per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2 Oggetto

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Si individuano quattro livelli di intervento.

Il primo livello riguarda l'organizzazione. A fronte di una organizzazione esistente già strutturata per valli: Val Nure, Val d'Arda e Val Ceno e Taro, si conviene di effettuare il coordinamento delle tre valli, integrando le risorse, uniformando le competenze in capo ai singoli comuni e potenziando la capacità di primo intervento nelle aree di confine tra le diverse valli che al momento rappresentano i territori più marginali. Ciò consentirebbe di rispondere in maniera più rapida ed efficiente alle situazioni di emergenza, in particolare per il primo intervento e nel caso di fenomeni importanti prima dell'arrivo di ulteriori eventuali soccorsi di competenza delle Prefetture o del livello regionale. La nuova organizzazione comporterebbe inoltre l'esigenza di coordinare i piani comunali di protezione civile e costruire protocolli per la collaborazione tra squadre di protezione civile afferenti alle diverse valli dell'area interna. Questa nuova organizzazione si indirizzerà verso un'unità centrale, con l'individuazione di un funzionario responsabile, che potrà svolgere il ruolo di coordinamento generale, con una funzione specifica di monitoraggio e programmazione delle iniziative di prevenzione, in grado di dialogare e far convergere le azioni con le amministrazioni locali e regionali competenti per la gestione del territorio. Tale unità potrà divenire anche centro di formazione del personale della protezione civile.

Il secondo livello riguarda la dotazione di mezzi e attrezzature. L'area interna "Appennino Piacentino e Parmense" potrà dotarsi di mezzi e strumenti specifici che andranno ad arricchire la dotazione strumentale dei singoli comuni e che saranno resi disponibili per eventuali emergenze esterne alle operazioni della colonna mobile regionale.

Il terzo livello riguarda le competenze, le risorse umane e la informazione sul territorio. Gli obiettivi dell'area interna sono rivolti a

- stimolare la partecipazione dei cittadini al servizio volontario di protezione civile, invogliando soprattutto i più giovani, con l'obiettivo di avere un maggiore numero di volontari a disposizione per la protezione civile;
- creare presidi per ogni frazione attraverso l'individuazione di un responsabile locale di protezione civile avente il compito di sensibilizzare i cittadini e coordinare le prime operazioni di gestione dell'emergenza;
- rafforzare le competenze dei volontari già attivi, in particolare nella capacità di fare funzionare i mezzi e le attrezzature;
- migliorare il livello di consapevolezza e di informazione delle comunità stimolando l'adesione dei cittadini al servizio di "avviso allerte in tempo reale" di recente adottato dai comuni dell'area interna, dotando i Comuni di pannelli a messaggio variabile sulle principali arterie di collegamento, attuando tutte le forme di divulgazione volte a raggiungere il maggior numero di cittadini residenti e non.

Il quarto livello di intervento è relativo alle fasi di emergenza.

Collaborazione con gli uffici comunali e con gli enti competenti alle fasi di allertamento e attivazione delle strutture di protezione civile e coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più Sindaci; supporto logistico e tecnico all'attività dei comuni in emergenza; supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (se convocato dal Prefetto), funzioni di raccordo con gli uffici comunali per un flusso informativo che possa definire un quadro complessivo dell'evento in corso su tutto il territorio in area interna.

Art. 3- Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 4 - Ente capofila

1. L'Unione Montana Alta Val Nure assume il ruolo di ente Capofila e a tal fine di avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati.
2. Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico disciplinare di funzionamento, concordato in seno alla conferenza dei Sindaci e da approvarsi da parte dei competenti organi dei Comuni aderenti nel rispetto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L.;
3. Il disciplinare di funzionamento dovrà obbligatoriamente indicare: a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata; b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione o del servizio, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio; c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto; d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione; e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio svolto in forma associata tra ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione.

Art. 5 - Responsabile-Referente

1. Presso l'Ente capofila è istituito l'Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile. La consulta dei Sindaci provvederà a nominare il responsabile dell'ufficio associato di comune accordo con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Unioni, Comuni, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile.

3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

.Art. 6 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

1. La Consulta dei Sindaci dell'area interna "Appennino Piacentino e Parmense" svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

2. La consulta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Ente Capofila. Essa è composta da una rappresentanza dei Sindaci o loro delegati così definita: 1 per la Val Taro, 1 per la Val Ceno, 1 per la Val d'Arda, 1 per la Val Nure. Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente dell'Ente Capofila individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Ente un segretario verbalizzante.

3. In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- eseguire gli interventi della Strategia approvata per l'area interna "Appennino Piacentino e Parmense"
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività;
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con quanto previsto dalla strategia Aree Interne;

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente dell'Ente Capofila o su richiesta di almeno uno dei membri.

Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Delle sedute della Consulta è redatto verbale. Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune/Unione aderente.

Art. 7 - Risorse finanziarie

1. Ciascun Comune/Unione aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (vestiario, manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il sostenimento dei Gruppi/associazioni di Volontari;

2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; b) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; c) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;

3. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti ed è approvato da ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.

4. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni/Unioni. I versamenti da parte dei Comuni/Unioni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dell'Ente Capofila.

6. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila.

Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dell'area interna secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale,

delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a svolgere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

3. Al Piano Comunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

4. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

5. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, che potrà essere anche una figura esperta esterna, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni/Unioni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

8. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà.

2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione del Funzionario responsabile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza e ferma restando la disponibilità per la colonna mobile regionale. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti,

sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune/Unione recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione è affidata ai Comuni, i quali provvedono a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata indeterminata a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

3. I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

4. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di una Unione e/o Comune prima del termine prefissato, sarà a carico dell'Ente recedente la restituzione alla Regione della quota parte di eventuali contributi erogati.

Art. 11 Ausilio del Segretario comunale e dei Segretari/Direttori delle Unioni

I Segretari/direttori dei Comuni e delle Unioni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Art. 12 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 13 – Protezione dei dati personali

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

L'Unione capofila è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.